

Risposte al questionario per il Sinodo

Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/3

Tra i quesiti posti in allegato al *Documento preparatorio* della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi che si terrà dal 5 al 19 ottobre 2014 sul tema *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*, il quesito che possiede più affinità con le tematiche abitualmente trattate in *Quaderni* è quello posto al n. 4f: «Lo snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle problematiche delle persone coinvolte? Se sì, in quali forme?».

1. La risposta alla domanda principale, che appare quasi come una domanda retorica, è certamente affermativa. Fa parte della comune esperienza che un *iter* burocratico *prolungato nel tempo* scoraggia, allontana e di fatto esclude le persone che si chiedono se intraprendere una pratica.

Non che manchino persone profondamente motivate che si propongono di perseguire una meta che in coscienza ritengono decisiva per la propria vita personale, sociale ed ecclesiale, e quindi non indietreggiano dinanzi ad un itinerario processuale dalla prolungata durata; costoro neppure chiedono dei tempi di svolgimento di un processo, puntando alla meta, di cui riconoscono il valore superiore, incomparabile ai disagi di un'attesa sprovvista di tempi certi e ragionevoli.

Il diritto, però, e il comune buon senso non possono affidarsi e misurare le proprie normative su queste persone speciali: la media delle persone non possiede tale costanza; si scoraggiano di fronte a cammini troppo lunghi e accettano sacrifici moderati.

In quest'ottica si può convenire che un processo di nullità matrimoniale più snello, ossia più breve, potrà convincere una percentuale di persone, che oggi rinunciano alla verifica del proprio stato matri-

moniale attraverso il processo di nullità matrimoniale, ad accostarsi, accettare ed intraprendere questo itinerario processuale.

2. Ed eccoci alla domanda subordinata: «Se sì, in quali forme?», ossia, se è vero che un processo più snello può attirare più persone, come fare per renderlo snello?

La prima e, ritengo, principale, ancorché per la verità non unica, risposta a questo complesso quesito è semplicissima: *investendo maggiori risorse nei tribunali*.

Risorse economiche. Lo stanziamento che ogni anno la Conferenza Episcopale Italiana prevede nel bilancio per il finanziamento dell'attività dei Tribunali Regionali in Italia facilita indubbiamente il reperimento del personale in misura sufficiente (impiegati di cancelleria, notai, avvocati stabili, difensori del vincolo, uditori, giudici), la adeguatezza delle sedi giudiziarie, e la disponibilità di mezzi e strumenti di lavoro. Dall'esame della consistenza delle tasse giudiziali di molti tribunali sparsi nel mondo si può arguire che molti episcopati hanno seguito questa medesima strada, finanziando in modo significativo i Tribunali.

Risorse di persone. Il distaccamento presso un Tribunale di un numero di giudici, ministri e addetti adeguato al carico processuale del medesimo facilita la brevità dei processi, perché permette di avere sezioni istruttorie o unità istruttorie che possono calendarizzare l'acquisizione delle deposizioni delle parti e degli interrogatori dei testi più celermente; perché permette di avere a disposizione più collegi di giudici che calendarizzano sessioni di giudizio a breve e consentono di avere ponenti che possono stendere il testo delle decisioni in tempi brevi (come previsto dal Codice: un mese).

Risorse qualificate. Un dottore in diritto canonico non ha nella giornata più ore a disposizione di un ministro del Tribunale sprovvisto di titolo accademico, né un esperto in giurisprudenza ha in sé più costanza al lavoro di un ministro del Tribunale che ha compiuto un percorso abbreviato di studi. Ma è esperienza comune che chi «sa dove mettere le mani», chi «sa trattare con gli avvocati», chi conosce *tutta* la materia che tratta, lavora più speditamente, con una qualità di lavoro che non soggiace a contestazioni efficaci con conseguente successiva perdita di tempo, con direttive sicure che più difficilmente avranno sorprese nei gradi superiori di giudizio, con grande risparmio di tempo sulla lunghezza. Chi conosce la semplicità del diritto processuale canonico, i mezzi amplissimi posti nelle mani del giudice

per dirigere efficacemente e, oserei dire, sbrigativamente il processo (anche e soprattutto il processo contenzioso ordinario), dà un vero contributo alla snellezza del processo.

3. Non è difficile anticipare l'obiezione a questa soluzione, sopra definita *semplicissima*: la Chiesa non ha oggi a disposizione queste risorse.

E lo si constata, a volte, quando, per addurre alcuni esempi, il vicario giudiziale di un Tribunale di una certa importanza ha pure l'impegnativo ufficio di parroco, i giudici per la maggior parte svolgono più di un incarico pastorale (parroco, insegnante, cappellano), i difensori del vincolo dispensati dal titolo accademico sono volontari e gli impiegati di cancelleria svolgono il lavoro *part-time*.

L'obiezione si fa più insidiosa quando la indisponibilità di risorse è giustificata non in assoluto, ma in relazione «a più urgenti e importanti compiti che la Chiesa deve assolvere». Sembra un'obiezione tombale quella di un vescovo diocesano che afferma di preferire di dare ai fedeli un parroco, che celebri, predichi e animi alla carità tra la gente, piuttosto che destinare un sacerdote agli studi e all'attività in un ufficio del Tribunale. Allo stesso modo molti approverebbero chi asserisce che è da preferire destinare i fondi disponibili della Chiesa alla carità piuttosto che agli emolumenti dovuti a laici che svolgono uffici nel Tribunale.

Ad alcune di queste obiezioni è venuta incontro la normativa canonica vigente che apre, anzi spalanca le porte, ai laici, uomini e donne alla pari, ai quali oggi è precluso in Tribunale solo l'ufficio di vicario giudiziale.

4. C'è una risposta a questa fondamentale obiezione, anzi due, e di grande spessore, che meritano una peculiare attenzione.

La prima risposta attiene alla constatazione elementare che ogni attività nella Chiesa (come nella società) ha la sua specifica funzione e ha la sua specifica caratteristica. La missione della Chiesa nell'ambito matrimoniale comprende l'annuncio del vangelo, la pastorale prematrimoniale e il ministero della liturgia nuziale: queste mansioni non potranno però sostituire la risposta alla irriducibile domanda di *una* persona sul *suo* matrimonio. L'annuncio raggiunge molte persone insieme e ha un rapporto costi-realizzazione abbastanza ragionevole, almeno all'apparenza. La organizzazione della risposta alla domanda di *una* persona sul *suo* matrimonio è un'attività antieconomica per

l'impiego di persone, strutture e mezzi sul matrimonio di *una* persona. Ma è il servizio della giustizia che richiede questo, pena lasciare le persone sprovviste di un servizio peculiare.

La seconda risposta è essenziale: la Chiesa non può abbandonare le singole persone prive della certezza del loro stato matrimoniale. La Chiesa è comprensibile quale economia *sacramentale* e pertanto *abbandonare* le persone alla misericordia di Dio è contrario al suo statuto costituzionale, essendo la Chiesa per sua natura chiamata a dare qui e ora *segni* della misericordia di Dio.

Può chiarire la portata di questa risposta una istruzione della Congregazione per la dottrina della fede sul battesimo dei bambini, pubblicata il 20 ottobre 1980. Il punto chiave è il seguente: «La Chiesa ha dimostrato di non conoscere altro mezzo, al di fuori del battesimo, per *assicurare* [«certo procurandum»] ai bambini l'accesso alla beatitudine eterna»; donde la cura nel non trascurare la pratica del battesimo dei bambini. «Quanto ai bambini morti senza battesimo, la Chiesa non può che affidarli alla misericordia di Dio» (n. 13).

La distanza tra battesimo e matrimonio è grande, ma la posizione appena menzionata può aiutare a comprendere la missione della Chiesa verso il matrimonio: si può dire che la Chiesa non può trascurare alcun mezzo per dare *certezza* alle singole persone di trovarsi in uno stato di vita conforme alla volontà del Signore; donde l'attaccamento alla pratica della verifica della nullità dei matrimoni nei processi. Ne va di mezzo la natura della Chiesa, che è tutta sacramentale.

È un ragionamento analogico, che i teologi potranno meglio verificare, ma se la Chiesa non pone *segni*, non fa il suo mestiere o non lo fa bene.

5. Il peso istituzionale del rispondere alla domanda di giustizia e di verità sul vincolo matrimoniale di singole persone attraverso un processo atto allo scopo è parte essenziale, specifica e integrante della missione *pastorale* della Chiesa, senza la quale non solo la sua missione non è perfetta, ma non è sufficiente.

Da qui la straordinaria ammonizione nella quale concorda il proemio delle più recenti istruzioni in materia processuale matrimoniale: «Si deve avvertire che queste regole si riveleranno insufficienti al fine proposto, se i giudici diocesani non conosceranno approfonditamente i sacri canoni e non saranno ben preparati alla pratica forense» (*Provida Mater*, 15 agosto 1936); «I Vescovi hanno il grave dovere di coscienza che per i propri Tribunali siano formati con sollecitudine ministri

idonei della giustizia e che questi siano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico» (*Dignitas connubii*: 25 gennaio 2005).

Non si è davanti, pertanto, principalmente ad una questione di semplificazione dei riti processuali: dinanzi ai miei occhi è stato legittimamente celebrato in primo grado in un Tribunale Regionale in Italia un processo di nullità matrimoniale con giudizio ordinario, dalla presentazione del libello alla pubblicazione della sentenza, *in nove giorni* (SSAT, prot. nn. 40978/08 CP; 41010/08 VT).

Non sono dunque le norme che impediscono la celerità dei processi, è molto prima e molto più realmente una questione di ministri del Tribunale, mezzi e risorse, nello spirito ecclesiale di cui si è fatto cenno sopra.

a cura di G. Paolo Montini